

Le supplenze brevi ora fruttano la buonuscita

Il Consiglio di stato ha riconosciuto i periodi di lavoro precedenti alla riforma pensionistica

Anche le supplenze brevi maturano il diritto alla buonuscita. Con la sentenza n. 84 del 17/1/2008, la sesta sezione del Consiglio di stato ha respinto un appello del ministero dell'istruzione che insisteva nel negare il trattamento di fine rapporto ai supplenti della scuola per i periodi di lavoro svolti prima della riforma del sistema pensionistico.

In particolare il caso riguardava un docente che vedendosi non riconosciuti nella ricostruzione della carriera i servizi pre-ruolo prestati a decorrere dal 1996 era ricorso al Tar della Sardegna per chiedere la condanna dell'amministrazione. Già in primo grado, i giudici di Cagliari (con la sentenza n. 1578/2002) avevano ritenuto applicabile al personale non di ruolo assunto a tempo determinato l'istituto della ricostruzione della carriera e del riconoscimento della maturazione del diritto al trattamento di fine servizio, in proporzione ai periodi effettivamente svolti (computando come mese intero la

supplenza continuativa almeno uguale a 15 giorni).

Invero, per l'arco temporale tra l'1/1/1996 e l'entrata in vigore del dpcm 20/12/1999 (norma disposta «ai fini dell'armonizzazione al regime generale del tfr» per il lavoro prestato dai dipendenti

a tempo determinato) la disputa si incentra sull'applicabilità dell'art. 9 del dl tcps n. 207 del 4/4/1947 che prevedeva la (diversa) «indennità di licenziamento» tuttavia subordinandola allo svolgimento «di almeno un anno di servizio continuativo». Sulla questione, peraltro, era già intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 518/87) annotando che la peculiarità del rapporto con rapporto di lavoro con la scuola doveva far intendere come servizio di almeno un anno anche la «nomina annuale» assegnata al supplente.

Nel caso in questione, invece, i giudici amministrativi hanno riconosciuto che

da un lato l'intervenuta equiparazione di trattamento fra dipendenti pubblici e privati (dlgs n. 29/1993) e dall'altro



la riforma pensionistica (per quanto di interesse, la legge n. 335/1995) con la rinnovellazione dell'art. 2120 codice civile comportano il diritto dei supplenti per periodi brevi ad ottenere il trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la specificità della posizione degli

insegnanti supplenti (che maturano periodi differenziati, durante l'anno scolastico) impone che il computo del tfr venga effettuato al termine di ciascun anno scolastico, cumulando il servizio svolto nel corso di esso. Deve, comunque, essere garantita, secondo i giudici amministrativi, la possibilità, per ogni soggetto, di optare se lo desidera per il cumulo dei periodi dei servizi pre-ruolo, in modo da consentire a ciascun dipendente di ricongiungere i periodi di servizio, ai fini della buonuscita, in caso di passaggio in ruolo. L'opzione per il pagamento immediato può manifestarsi o con una specifica richiesta del docente o tramite scelta da manifestare, in origine, cioè già in sede di stipulazione del singolo contratto di lavoro a termine. Per quanto riguarda, invece, i periodi di insegnamento

non di ruolo espletati prima del 1996, non sussistendo l'aggancio normativo contenuto nella legge n. 335/1995 non si può ritenere che l'art. 2120 cc assuma prevalenza rispetto alle specifiche norme di settore preesistenti.

Giuseppe Mantica

Il dipendente deve esercitare l'opzione tra il pagamento immediato e la liquidazione a fine carriera